



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" SUCCIVO



Aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 62/2017

INDICE SEZIONI	TITOLI SEZIONI	RIFERIMENTI PAGINA
1 - 2	<u>PREMESSA</u> <u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	3
3	<u>IL PROCESSO DI VALUTAZIONE</u> ✓ Le funzioni della valutazione ✓ Che cosa si valuta ✓ Fasi della valutazione	4
4	<u>GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE</u>	5
5	<u>LA VALUTAZIONE NELL'ISTITUTO</u> ✓ Criteri comuni nei tre ordini ✓ La valutazione nella scuola dell'infanzia ✓ La valutazione nella scuola primaria e secondaria di 1° grado - (la valutazione del comportamento) - (la valutazione periodica e finale degli apprendimenti) ✓ Validità anno scolastico ✓ Ammissione alla classe successiva ✓ Non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria ✓ Prove nazionali Invalsi	6
6	<u>LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</u>	11
7	<u>ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE</u> ✓ Criteri per lo svolgimento delle prove scritte e dell'esame finale ✓ Competenze di italiano ✓ Competenze logico-matematiche ✓ Competenze nelle lingue straniere ✓ Criteri per la conduzione del colloquio d'esame ✓ Valutazione delle prove d'esame ✓ Voto finale	12
8	<u>VALUTAZIONE E INCLUSIVITÀ</u> ✓ Valutazione alunni BES ✓ Alcuni dei principali riferimenti normativi ✓ Valutazione alunni con disabilità - valutazione del comportamento - valutazione degli apprendimenti - ammissione alla classe successiva - certificato delle competenze - Esame di stato ✓ Valutazione alunni DSA - Prove Invalsi - Esame di Stato - Certificato delle competenze ✓ Valutazione alunni stranieri ✓ Valutazione alunni BES non certificati	14
9	<u>VALUTAZIONE IN OSPEDALE</u>	24
10	<u>ELENCO ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</u>	25

1. PREMESSA

Il Collegio dei Docenti, intesa la valutazione come uno degli strumenti fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, delibera il seguente Protocollo sulla Valutazione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **NOTA n. 2936/2018**, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.
- **NOTA n. 312 del 09/01/2018** "Linee guida per la certificazione delle competenze".
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865**, seguita al D. L. del 13 APRILE 2017, N. 62 dispone Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742**, tenendo conto dei criteri previsti dall'art.9 del decreto leg.vo 62, regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741**, seguito al D. L. del 13 APRILE 2017, regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62**, attuativo della legge n. 107/2015, dispone norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, com. 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **C.M. n. 3/2015** e le Linee Guida allegate sulla certificazione delle competenze.
- **LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107**: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012** e la **C.M. n.8/2013** sugli alunni con bisogni educativi speciali VISTO il Decreto del MIUR del 03.10.2017, PROT. N. 741 Nuovo Esame di Stato per il I Ciclo di Istruzione.
- **INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012**: agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
- **D.M 5996 del 12/07/2011** e nota 2563 del 22/11/2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- **C.M. 20 del 4/03/2011** (ad integrazione del D.Lgs 59/04) validità anno scolastico per valutazione alunni.
- **L. n. 170/10** recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- **Linee di indirizzo** per la valutazione degli studenti diversamente abili del 4 agosto 2009.
- **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191)**: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- **D.P.R. 235/07** e nota 3602 del 31/07/2008 (integrazione allo Statuto degli studenti e studentesse).

3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1 LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici
- condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale

3.2 CHE COSA SI VALUTA

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- **LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI**, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali (DM 254/2012) e codificati nel curriculum verticale del primo ciclo di istruzione;
- **LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'ambiente scolastico;
- **LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR (DM 742/2017).

3.3 FASI DELLA VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA

- E' interessata a conoscere l'alunno: conoscenze e abilità in ingresso, caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia.

Sulla base dell'elaborazione dei dati raccolti i docenti indicano gli obiettivi e le strategie di intervento sia per il gruppo classe, sia personalizzati e individualizzati (alunni BES) in:

- **PIANO DI LAVORO COORDINATO** nel quale il Consiglio di Classe pianifica il percorso formativo annuale e indica le azioni comuni di intervento definendo il piano di miglioramento della classe.
- **PIANO INDIVIDUALE** nel quale, ciascun docente, tenendo conto delle criticità afferenti il proprio ambito di appartenenza, traccia il percorso formativo didattico collegato al piano coordinato di Classe e al curriculum di ambito e di dipartimento.

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA

Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: prove strutturate o semi strutturate; prove tradizionali aperte (scritte e orali); osservazioni sistematiche; colloqui individuali.

LA VALUTAZIONE FINALE – BILANCIO FORMATIVO

Può assumere due articolazioni:

- da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o ad un argomento,
- dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).

LA VALUTAZIONE ORIENTATIVA

Favorisce la conoscenza di sé in vista delle scelte future degli/le alunni/e. Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. La valutazione orientativa deve andare oltre al criterio della riuscita scolastica, essa deve rilevare fattori determinanti nella riuscita del proprio successo di vita: stili cognitivi, tipo di intelligenza, interessi e valori dominanti, abilità extrascolastiche, atteggiamenti verso sé, gli altri, lo studio e il lavoro, rapporti familiari e sociali. La valutazione orientativa si avvale dell'uso di strumenti di autovalutazione (questionari, interviste, griglie...) ed è implementata attraverso progetti di orientamento che prevedono anche l'intervento di personale esperto che affianca i docenti.

4 . STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

LE VERIFICHE

Le prove di verifica per l'accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno e hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento).

A livello dipartimentale sono state individuate le seguenti tipologie di verifiche che si effettuano nel corso dell'anno:

▪ Verifica orale ▪ Discussione guidata ▪ Simulazione colloquio ▪ Open dialogue ▪ interviste	▪ Questionario: a risposta aperta, a scelta multipla a completamento, vero/falso ▪ Analisi del testo ▪ Tema ▪ Articolo di giornale ▪ Riassunto/Lettera	▪ Risoluzione di problemi ▪ Esercizi e procedimenti di calcolo, elaborazione dati ▪ Prova grafica/performativa ▪ Elaborato multimediale
---	--	---

Sono effettuate in itinere o al termine di ogni percorso didattico che conduce gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione è lasciata alla discrezione dell'insegnante, in modo da rispettare la dinamica e i tempi della classe e del singolo alunno. Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi, si adotteranno, tuttavia, i seguenti criteri:

- adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno;
- coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto in classe;
- esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di valutazione delle prove.

Nelle verifiche e valutazioni intermedie è prevista la:

- possibilità di mezzo punto (ad esclusione del giudizio sul documento di valutazione quadrimestrale)
- possibilità di segno + / - accanto ai numeri
- completamento, se necessario, con un giudizio esplicativo.

Per la valutazione delle **CONOSCENZE ED ABILITÀ**, si sono costruite rubriche valutative per ambiti in continuità verticale, dove vengono indicati i criteri valutativi su prove tradizionali, orali, scritte, pratiche.

LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE: l'accertamento degli apprendimenti avviene anche attraverso le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: esse permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse.

COMPITO IN SITUAZIONE O DI REALTÀ: per poter misurare e accertare i livelli di **COMPETENZA DISCIPLINARI E DI CITTADINANZA** raggiunti, è previsto il **compito in situazione o significativo** che prevede una *performance* in cui il discente deve attivare non solo le conoscenze fino a quel momento acquisite, ma anche le cosiddette 'evidenze' di competenza, ovvero il suo "agire responsabile ed autonomo" nel mettere in atto le proprie capacità di problem solving. Nella valutazione del compito, c'è una valutazione sia sulle dimensioni di processo (come l'allievo ha lavorato, l'impegno, la collaboratività, la responsabilità, ecc.) sia sul compito/prodotto (pertinenza, completezza, ricchezza, originalità, puntualità, estetica,...).

A tale scopo, l'Istituto si è dotato di strumenti di valutazione condivisi (Rubriche) sia per l'osservazione delle competenze trasversali che per quelle disciplinari.

PROVE COMUNI DISCIPLINARI sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze predisposte a livello di classi parallele, da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate in ingresso e alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti degli alunni e permettono un'utile attività di confronto tra docenti.

IL MONITORAGGIO ENTRY/END TEST: nel nostro Istituto, vengono effettuate anche prove comuni per interclassi/intersezioni, iniziali e finali (ENTRY/END TEST), al fine di consentire un'utile attività di confronto e di una eventuale revisione o adeguamento della programmazione.

Tali prove, stabilite nei vari dipartimenti e in linea con gli obiettivi del curriculum verticale, sono valutate secondo criteri collegialmente condivisi.

5. LA VALUTAZIONE NELL'ISTITUTO

5.1 CRITERI COMUNI NEI TRE ORDINI

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Le procedure per la valutazione degli apprendimenti e i criteri relativi al comportamento degli alunni, come da legge, sono stabiliti dal Collegio dei docenti, al fine di garantire equità ed omogeneità nelle valutazioni stesse, di rendere trasparente l'azione della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato dei propri voti.

Nel nostro Istituto comprensivo la valutazione nei tre ordini di scuola è coerente con gli obiettivi e gli indicatori del curriculum verticale, in modo da garantire un effettivo processo di continuità. Viene inoltre realizzata secondo un unico protocollo che prevede per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, la stessa modulistica, procedure e scansione temporale, pur rispettando le specificità di ogni ordine scolastico.

5.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'Infanzia promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e della cittadinanza.

Lo sviluppo dell'apprendimento nella scuola dell'Infanzia viene perseguito attraverso attività per "campi di esperienza". I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali che nel nostro istituto confluiscono in quattro ambiti, che sono:

ambito linguistico: i discorsi e le parole – ambito antropologico: il sé e l'altro – ambito scientifico: la conoscenza del mondo – ambito artistico-espressivo: • il corpo e il movimento • immagini, suoni, colori .

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, *«l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa»*. Nella scuola dell'infanzia, la valutazione scolastica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, grafici, pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di sintesi.

Ciascun docente alla luce dei criteri concordati, assegna il voto in decimi, per i propri campi di esperienza, valutando per ogni alunno la progressione degli apprendimenti, gli obiettivi trasversali raggiunti (impegno, partecipazione, integrazione nel gruppo classe ...), le abilità e le competenze acquisite, il contesto ambientale, il comportamento ed ogni altro fattore che interessa, in qualsiasi modo, l'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo. Tali voti, in sede di scrutinio, approvati all'unanimità dal consiglio di sezione, vengono riportati nel documento di valutazione, insieme a quello di comportamento. Tale documento viene consegnato ai genitori.

- [Allegato n° 1 – Criteri Valutazione apprendimenti](#)
- [Allegato n° 2 – Criteri Valutazione comportamento](#)

Scheda personale del discente (sezioni tre e quattro anni)

In questo documento vengono descritte le competenze acquisite e i comportamenti dei bambini osservati nel corso dell'esperienza alla scuola dell'infanzia.

➤ **Allegato n° 3 - Scheda personale alunno**

Documento di passaggio alla scuola Primaria (sezioni cinque anni)

Al termine del triennio, per ogni alunno, viene compilata una scheda di passaggio al grado di scuola successivo. Detto documento intende restituire una descrizione delle competenze acquisite e dei comportamenti dei bambini osservati nel corso dell'esperienza alla scuola dell'infanzia; esso contiene informazioni utili per la formazione delle classi e costituisce il punto di partenza per un colloquio orale fra le docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria da effettuarsi ad anno scolastico iniziato (ottobre-novembre), per un confronto ed un ulteriore passaggio di informazioni tra i due ordini di scuola.

➤ **Allegato n° 4 - Documento di passaggio**

5.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

E' prevista una valutazione periodica (nel nostro istituto quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite entrambe sia al comportamento sia ai livelli di apprendimento acquisiti. Tali valutazioni, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono discusse e approvate dai docenti della classe (Consiglio di Classe) durante lo scrutinio.

✓ LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In base alla normativa vigente (DL 62/2017; Nota MIUR 1865/2017), la valutazione del comportamento:

- viene espressa collegialmente dai docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione
- si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- non concorre alla non ammissione alla classe successiva
- può determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale per reati gravi per i quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
- deriva dall'elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso dei trimestri/quadrimestri e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team docenti/Consiglio di Classe.

La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e quindi è volta all'acquisizione delle competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva.

La scuola organizza, a seconda dell'età dei minori, occasioni di apprendimento anche dei comportamenti sociali corretti e tiene presente nell'intero sviluppo delle attività scolastiche la necessità di sfruttare ogni occasione per esercitare e far esercitare i valori di cittadinanza secondo i parametri concordati. Parallelamente viene richiesta alla famiglia piena collaborazione nell'educare i propri figli a esercitare comportamenti rispettosi, corretti, responsabili e a favore del proprio sviluppo e dell'intera comunità (Patto di corresponsabilità).

GIUDIZI SINTETICI / DESCRITTORI COMPORTAMENTO

Nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il periodo di permanenza dell'allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l'aula, durante la ricreazione, nei servizi igienici, in palestra, durante la mensa, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle attività extra curriculari.

Inoltre nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente, e il giudizio attribuito corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che declinano nello specifico le competenze di cittadinanza (Rispetto delle regole e frequenza scolastica - Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche - Rispetto degli impegni scolastici - Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica).

➤ *Allegato n° 5 – Criteri per la Valutazione del comportamento*

✓ LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda gli **apprendimenti**, la valutazione è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, viene espressa con voto in decimi, corrispondenti a diversi livelli di apprendimento ed è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008).

Ciascun docente, attenendosi ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, assegna il voto per le singole discipline, valutando per ogni alunno la progressione degli apprendimenti, gli obiettivi trasversali raggiunti, le abilità e le competenze acquisite, il contesto ambientale ed ogni altro fattore che interessa l'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo. A tale scopo, sono presi in considerazione anche gli interventi didattici educativi integrativi frequentati, eventuali partecipazioni a concorsi, manifestazioni, progetti speciali, viaggi e visite guidate.

Allegato n° 6 – Criteri per la valutazione degli apprendimenti disciplinari

I docenti, anche di altro grado scolastico, interni ed esterni all'istituzione, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato, attraverso griglie e modelli predisposti.

I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione è congiunta, ossia tramite l'espressione di un unico voto.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è, inoltre, integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

Il giudizio descrive:

- 1) il processo di apprendimento in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (es. grado di autonomia raggiunta e grado di responsabilità nelle scelte, ecc.)
- 2) Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (es. metodo di studio maturato, livello di consapevolezza, progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, ecc.)

Nei casi di studenti con disabilità o in particolare situazione di BES (es. alunni stranieri neo-arrivati) i giudizi saranno fortemente personalizzati con la descrizione della situazione specifica.

Allegato n° 7 - Criteri di attribuzione giudizio globale

5.4 VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, come stabilito dal già citato DPR 122/09, all'art. 14, comma 7, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte orario complessivo. Nel nostro Istituto, nell'ottica della verticalizzazione, finalizzata al consolidamento e alla condivisione di procedure migliorative del sistema scuola, vigono le seguenti disposizioni: nella scuola secondaria di 1° grado, su un monte ore annuo di 990 ore, il limite massimo di ore di assenze consentito è pari a 248 (25%), nella scuola primaria è pari a 223. La rilevazione della frequenza scolastica è monitorata anche nella scuola dell'infanzia.

Per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili **deroghe** al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

In base a delibera Collegiale, si sono stabilite le seguenti deroghe:

- Gravi motivi di salute
- Terapie o cure mediche
- Partecipazione ad eventi sportivi agonistici di società riconosciute dal CONI
- Motivi religiosi
- Motivi socioculturali (alunni nomadi o stranieri ...)
- Gravi motivi familiari documentati
- Situazioni di tutela minori

5.5 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (D.Lgs 62/2017)

Scuola primaria e Secondaria: l'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (**allegato n°8 -Mod. insufficienze 1° quadr.**) e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche, strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

5.6 NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola Primaria

Avviene solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. La decisione è assunta all'unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

1. **Criteri non ammissione alla classe successiva (deliberati dal collegio dei docenti):** assenza o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) soprattutto negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono l'acquisizione di particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della secondaria di primo grado);
2. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
3. quando siano stati adottati e documentati interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell'allievo.
4. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati;
5. frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;

- | |
|--|
| 6. in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore - per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica - al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze (relazione finale PEI) |
|--|

Il consiglio di classe, per gli alunni non ammessi alla classe successiva, dà notizia ai genitori per il tramite del docente coordinatore prima della pubblicazione degli esiti.

SCUOLA SECONDARIA

La non ammissione alla classe successiva/all'esame di stato viene deliberata a maggioranza/all'unanimità dal consiglio di classe per:

- assenze superiori ad ¼ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti
- non partecipazione alle prove nazionali INVALSI (valido solo per le terze classi Secondaria)
- sanzioni disciplinari previste dall'art.4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998
- nel caso di **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10** e secondo questi criteri **definiti dal collegio dei docenti** :

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. quando si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.2. mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente nel caso in cui l'ammissione sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.3. quando le difficoltà riscontrate sono tali e collocate in ambiti (competenze di base - abilità fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.4. in presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero - indipendentemente dal numero delle insufficienze - quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da compromettere il regolare percorso scolastico dell'anno successivo5. se per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.6. se l'alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. Moduli PON, Area a Rischio, altro).7. in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze (relazione finale PEI) |
|---|

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il consiglio di classe, viste le risultanze dello scrutinio, per gli alunni non ammessi alla *classe successiva /all'Esame di Stato*, dà notizia ai genitori per il tramite del docente coordinatore prima della pubblicazione degli esiti.

5.7 PROVE NAZIONALI INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA INGLESE

Scuola primaria

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (**INVALSI**) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs 62/2017, le rilevazioni riguardano italiano e matematica nelle classi seconde e

italiano, matematica ed inglese nelle classi quinte. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Scuola secondaria 1° grado

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer-based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

Tali rilevazioni, come disposto nell'art. 7 del D.Lgs 62/2017, sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e sono somministrate computer based. La partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

I livelli conseguiti nelle prove sono allegati (a cura dell'Invalsi) alla certificazione delle competenze.

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni e alle alunne al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado (in questo caso solo ai candidati che abbiano superato l'esame di Stato) e in via sperimentale, nel nostro istituto, agli alunni di anni 5 della scuola dell'infanzia.

Tale documento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (D.M. n. 742/2017) sulla base dei seguenti principi:

- ❖ riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ❖ ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- ❖ definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- ❖ valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- ❖ coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- ❖ indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

- [Allegato n° 9 certificato delle competenze scuola dell'infanzia](#)
- [Allegato n° 10 certificato delle competenze scuola primaria](#)
- [Allegato n° 11 certificato delle competenze scuola secondaria di 1° grado](#)

7. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELL'ESAME FINALE

Le prove scritte, da svolgere secondo le indicazioni ministeriali (*D. Lvo 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017, Nota Miur 1865/2017, Nota Miur 2936/2018*), saranno valutate in rapporto ai criteri predisposti dai Dipartimenti disciplinari e coerenti con gli obiettivi ed indicatori del Curricolo verticale. Le tipologie per le prove scritte saranno le seguenti:

COMPETENZE DI ITALIANO O DELLA LINGUA NELLA QUALE SI SVOLGE L'INSEGNAMENTO

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

1. **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. **testo argomentativo** che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. **comprensione e sintesi di un testo** letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione

COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) **problemi** articolati su una o più richieste;
- b) **quesiti** a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del **pensiero computazionale**.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

I quesiti saranno riferiti ad aspetti numerici, geometrici, algebrici, tecnologici o anche riguardare nozioni elementari della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza col campo delle scienze sperimentali e della tecnologia.

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) **questionario** di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) **elaborazione di un dialogo su traccia** articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) **lettera o email personale** su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) **sintesi di un testo** che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio pluridisciplinare sarà iniziato tenendo conto ogni volta delle capacità e delle condizioni psicologiche di ciascun candidato. Di massima il colloquio potrà essere avviato dalla trattazione di un argomento scelto dall'alunno, ma la conduzione sarà riservata ai docenti. Esso si porrà come momento di approfondimento di aspetti culturali, pertinenti a ciascuno o solo a qualche disciplina e dovrà accertare la maturità globale dell'alunno, la coerenza espressiva, la capacità di organizzare, rielaborare e collegare i contenuti oggetto di studio. Gli alunni più bravi dovranno dimostrare di saper decodificare con immediatezza i quesiti proposti e di sapere intervenire prontamente, usando il lessico adeguato e mettendo in relazione i contenuti didattici disciplinari. Per gli alunni con un livello di preparazione più basso, si farà uso dei testi e dei lavori realizzati durante l'anno, sia per valutare il loro grado di comprensione dei messaggi scritti, sia per stimolare la loro espressività.

Saranno verificate la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

La sottocommissione correggerà e valuterà le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuirà a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, verrà attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, in base ai criteri definiti nel dipartimento di Lingue Comunitarie.

VOTO FINALE

Per la determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procederà preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procederà a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato verrà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La commissione delibererà il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi accompagnato da un giudizio analitico. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

✓ ***Allegato n°12 – Documento completo sull'esame di stato***

8.1 Valutazione alunni con BES

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- 1) disabilità
- 2) disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, Borderline cognitivi e altri)
- 3) svantaggio socio- economico, linguistico e culturale.

Il nostro Istituto pone particolare attenzione nell'adozione di strategie di valutazione nei confronti di tutti gli alunni BES.

8.2 Principali riferimenti normativi

- **Nota MIUR 4 aprile 2019, n. 5729** Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.
- **Nota MIUR del 4 aprile 2019, n. 5772** - Indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.
- **Nota MIUR 17 gennaio 2018 prot. n. 892** Documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **Nota MIUR 20 febbraio 2018, n. 2936** "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI".
- **Nota MIUR 9 maggio 2018, n.7885** "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti" fatta eccezione per le parti relative alle modalità di svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali valgono le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.8.
- **Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.62** recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- **D.M. 3 ottobre 2017, n.741** Esami di Stato conclusivo del primo ciclo e operazioni ad esso connesse.
- **D.M. 3 ottobre 2017, n.742** Certificazione delle competenze e modello nazionale della certificazione delle competenze.
- **C.M. 10 ottobre 2017, n.1865** "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione".
- **Legge 13 luglio 2015, n.107** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- **Circolare Ministeriale del 19 febbraio 2014, n. 4233** - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

- **Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669** – Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.(rif. art. 7 Legge 170/2010) e relative Linee Guida.
- **Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170** – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico.
- **DPR del 22 giugno 2009, n. 122** - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- **O.M. del 21 maggio 2001, n. 90** - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001 per le parti compatibili con la nuova normativa.
- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **Legge del 5 febbraio 1992, n. 104** – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8.3 Valutazione alunni con disabilità

Per gli alunni diversamente abili la valutazione non può far riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi ma è strettamente correlata al percorso individuale, a criteri o griglie valutative inseriti e riferiti al PEI.

Essa deve rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 04/08/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai **processi** e non solo alle performance dell'alunno.

I criteri che orientano la valutazione degli alunni con disabilità sono:

- valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità;
- considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni, ecc.);
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

Secondo le disposizioni generali dell'art.11 del Decreto 62/17 per il primo ciclo di istruzione la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- ✓ al comportamento
- ✓ alle discipline
- ✓ alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato.

8.3a - Valutazione del Comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni con disabilità è espressa con un giudizio ed è riferita alla **Rubrica Comportamento primo ciclo d'Istituto con i** seguenti indicatori:

- A. RISPETTO DELLE REGOLE, delle norme di sicurezza, delle strutture e delle attrezzature
- B. RAPPORTI CON GLI ALTRI (interazione nel gruppo, disponibilità al confronto, rispetto dei diritti altrui)
- C. INTERESSE E PARTECIPAZIONE
- D. IMPEGNO (assolvere agli obblighi scolastici)
- E. FREQUENZA

In merito a quest'ultimo punto, l'art. 5 del decreto legislativo 62/2017 ribadisce il principio della validità dell'anno scolastico se gli alunni hanno frequentato *almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato*. Pertanto per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI.

Il Collegio dei Docenti fissa i criteri per eventuali deroghe a tale limite, che devono comunque permettere al Consiglio di Classe, sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti.

8.3b - Valutazione degli apprendimenti

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo" (DPR 122/2009).

Sono valutate le competenze di base, gli obiettivi di apprendimento raggiunti, tenendo conto dei descrittori e dei livelli fissati nel **Piano Educativo Individualizzato**, che è il documento che... *tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche* (DPR 24/02/1994 art.5, comma 3).

La valutazione fa riferimento alla tabella dei criteri valutativi adottata dal nostro Istituto e parte integrante del POF-T.

Per gli alunni con disabilità sono previsti percorsi didattico-educativi corrispondenti alle loro reali potenzialità con **obiettivi e contenuti programmatici disciplinari personalizzati**.

La valutazione deve essere un momento di incontro costruttivo con l'alunno creando i presupposti che permettano all'alunno, di non percepire la valutazione come una sentenza sul proprio valore ma come occasione per imparare a conoscere i propri punti di forza e comprendere in che modo affrontare le difficoltà con adeguate strategie; al docente, di conoscere i livelli di sviluppo e di apprendimento di ogni alunno per regolare il suo insegnamento affinché risulti efficace a valorizzare, stimolare e supportare i discenti ad affrontare le difficoltà quotidiane legate alle caratteristiche personali di ciascuno di loro.

- ✓ **Allegato N. 13 - Tabella di valutazione degli apprendimenti alunni con disabilità**
- ✓ **Allegato N. 14 - Tabella valutazione periodica e finale degli apprendimenti secondo i criteri valutativi per gli alunni con disabilità**

8.3c - Ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

L'O.M. n. 90 del 2001 "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore" che in riferimento alla **scuola media** all'art. 11 comma 12, così riporta "Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in

situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

L'art. 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ribadisce l'effettuazione delle prove standardizzate (INVALSI) nella terza classe della scuola secondaria di primo grado per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese. Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi, cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami.

Questo prerequisito, naturalmente, vale anche per gli alunni con disabilità, però il successivo art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 62/2017 lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi "adeguate misure compensative o dispensative" oppure "specifici adattamenti" e addirittura, ove necessario, l'esonero da tali prove.

8.4 Valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, l'istituto scolastico adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

8.5 La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali non certificati

Gli alunni BES privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio per le notevoli difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse (es. alunni figli di genitori separati, in carcere) situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), disagio comportamentale-relazionale, vengono valutati in riferimento ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR nella C.M. 24 del 2006.

Gli allievi con bisogni educativi speciali non certificati partecipano alle prove Invalsi nazionali e alle prove degli esami di stato al termine del I ciclo di istruzione, senza l'utilizzo di strumenti compensativi, come gli alunni normodotati.

8.6 Valutazione alunni stranieri (protocollo accoglienza alunni stranieri dell'Istituto)

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Febbraio 2014 (Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014).

Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella fase iniziale, i Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da una evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e matematica, in alcuni casi lingua straniera.

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

L'attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese – spagnolo - ...), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell'alunno debitamente tradotto o semplificato.

E' utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di disagio.

E' opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2.

Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell'alunno.

8.7 Esame di Stato alunni con B.E.S.

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai **candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010**, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall'art.13 del DM n.741/2017.

Nel **diploma finale**, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con **DSA** che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Si rammenta, inoltre, che la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che **tutti gli alunni** possono utilizzare per le prove scritte (nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019).

8.7a - Esame di Stato per alunni con disabilità

In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art.5 comma 8 "la Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della legge 104/1992..." e, come previsto dall'art.11 commi 5-6-7-8 del decreto legislativo n.62/2017, la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: logistica, tipologia e durata di ciascuna prova scritta, calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori.

Per lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base di quanto indicato nel piano educativo individualizzato e nel **"Modello di presentazione degli alunni con bisogni educativi speciali e modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione"** (All. n°15), in relazione alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Il colloquio d'esame deve tener in debito conto le esperienze maturate nel percorso di vita e a scuola (progetti ponte, percorsi laboratoriali, ...). Il Consiglio di classe e la commissione d'esame, attraverso le specifiche indicazioni verbalizzate e deliberate, adottano tutte le misure per consentire all'alunno un esito positivo della prova d'esame, valorizzandone in sede di valutazione finale i progressi in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Rispetto al passato, con l'introduzione del decreto legislativo n. 62/2017, gli alunni con disabilità ammessi all'esame conseguono il diploma indipendentemente dalle modalità di svolgimento o differenziazione delle prove.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'Albo di istituto non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (art.11 comma 15 Decreto Legislativo n.62/2017).

A partire dall'anno scolastico 2017/18, è previsto, ai sensi dell'art.11 comma 8, del decreto legislativo n.62/2017, alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per l'esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità parteciperanno a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

8.7b - Esame di Stato per alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunno/a la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

8.7c - Esame di Stato per alunni con disturbi evolutivi specifici (ADHD, Borderline cognitivi e altri)

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative peraltro non contemplate nemmeno dalla vigente normativa ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

✓ ***Allegato N. 15 - Modello di presentazione alunni con BES e modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo primo ciclo d'istruzione***

8.8 Prove Invalsi per gli studenti con BES

La normativa che regola le modalità di svolgimento personalizzate delle **delle Prove INVALSI per gli studenti con BES** è il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107". Secondo cui, hanno diritto a una **modalità di svolgimento con misure/strumenti compensativi o misure dispensative solo** gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 e quelli con D.S.A. ai sensi della L. 170/2010.

Tali studenti, potranno essere esonerati dallo svolgimento di una o più Prove (*misure dispensative*) o potranno usufruire di tempi aggiuntivi e di strumenti che ne facilitino lo svolgimento (*misure compensative*), in base a quanto è previsto nel *PEI – Piano Educativo Personalizzato o nel PDP – Piano Didattico Personalizzato*.

8.8a - Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 **gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.**

In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Nel caso il PEI lo preveda l'alunno svolge le Prove INVALSI con i seguenti strumenti e **misure compensative**:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti **misure dispensative**:

- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

Gli alunni DVA dispensati da una o più prove o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).

8.8b - Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di **misure compensative** quali:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'**esonero dalla prova scritta di lingua straniera** o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

8.8c - Prove INVALSI per gli alunni con altri BES

Anche per lo svolgimento della prova Invalsi non sono previste misure dispensative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 (alunni con disabilità) e dalla legge 170/2010 (alunni con DSA). Per tali alunni è possibile prevedere l'uso di strumenti compensativi, purché siano previsti nel PDP ed effettivamente utilizzati nel corso dell'anno.

8.9 Prove Invalsi alunni con BES della scuola Primaria

L'art. 4 del Decreto legislativo n.62/2017 ribadisce l'obbligo dello svolgimento delle prove standardizzate (INVALSI) per il rilevamento dei livelli di apprendimento degli alunni nelle classi seconda e quinta della scuola primaria. In particolare, per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali della Scuola Primaria alle prove INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (*Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2016-2017 per gli allievi con bisogni educativi speciali del 20.03.2017*):

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

8.10 Certificazione delle Competenze alunni con BES

I modelli di certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, emanati con decreto ministeriale n. 742/2017, fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l'apprendimento permanente (nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019).

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).

8.10a - Certificazione delle competenze alunni con disabilità

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo prevede che: *"Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."*

Dunque, laddove necessario, il modello è accompagnato da una nota da cui si evinca il rapporto tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi del PEI. Al tal fine, ad esempio, è possibile allegare dei descrittori (rubriche, griglie ...) tali da declinare la padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

La certificazione delle competenze, viene effettuata per **tutti gli alunni**, anche per gli alunni disabili così come indicato dalle linee guida: "Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI)."

Per tutti gli alunni con disabilità ammessi all'esame il Consiglio di classe compila il documento della Certificazione delle competenze, se necessario personalizzandolo.

8.10b - Certificazione delle competenze alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)

Gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento delle medesime.

Nel documento di certificazione, in caso di alunni dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

Il consiglio di classe, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

"Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione."

Una sezione del documento di certificazione è dedicata alle prove nazionali, predisposta e redatta dall'Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il *livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.*

9. VALUTAZIONE IN OSPEDALE

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato. Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. Se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato. Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva.

In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincrona alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to prof. **Mario Nocera**

(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO
STAMPA AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/1993)

10. ELENCO ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

All. n° 1 Infanzia - Valutazione apprendimenti

All. n° 2 Infanzia - Valutazione comportamento

All. n° 3 Infanzia - Scheda personale alunno

All. n° 4 Infanzia - Scheda di passaggio alunni 5 anni

All. n° 5 Valutazione del comportamento Primo Ciclo

All. n° 6 Valutazione apprendimenti alunni 1° ciclo

All. n° 7 Descrittori livello globale apprendimenti

All. n° 8 Mod INSUFF 1° quadrimestre

All. n° 9 Certificato delle competenze Infanzia

All. n° 10 Certificato competenze Primaria

All. n° 11 Certificato competenze scuola Sec. 1° gr.

All. n° 12 Documento esami di stato I.C. Succivo

All. n° 13 Tabella di valutazione degli apprendimenti alunni con disabilità

All. n° 14 Tabella valutazione periodica e finale degli apprendimenti secondo i criteri valutativi per gli alunni con disabilità

**All. n° 15 Modello di presentazione alunni con BES e modalità di svolgimento
Esame di Stato conclusivo primo ciclo d'istruzione**